



DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 16/10/2000
Prot. n°3373 del 16/9/2000

Alla SEDE INPDAP
Via Zoletti n. 2

33100 - UDINE

Rif. Al FAX DEL 17/8/2000

Del

PN

OGGETTO: Riscatto ai fini pensionistici del corso di studi per aspiranti segretari comunali.

In riscontro al fax suindicato, si precisa che le vigenti disposizioni in materia, non prevedono per gli iscritti a questo Istituto, la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici, dello specifico corso di studi per il conseguimento del diploma abilitante alle funzioni di segretario comunale.

Come da notizie assunte su questa tipologia di titoli, si precisa che il corso di studi per aspiranti segretari comunali, istituito per ogni anno accademico con Decreto del Ministero dell'Interno, può essere tenuto presso un istituto universitario ovvero presso strutture consorziate tramite apposita convenzione con le Prefetture, ed ha il solo fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale. Ai partecipanti che abbiano superato al termine del corso gli appositi esami delle materie che hanno formato oggetto di insegnamento, viene rilasciato un diploma, il quale costituisce semplicemente titolo preferenziale valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale. Il titolo in esame, non rientra nemmeno tra quelli previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 30/4/97, n. 184. Infatti, tale norma prevede la facoltà di riscatto, in tutto o in parte, dei corsi universitari indicati dall'art. 1 della Legge 19/11/90, n. 341, limitatamente al loro periodo di durata legale, semprechè sia stato conseguito il relativo titolo e il periodo non sia già coperto da contribuzione – (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca).

Per quanto riguarda, la richiesta di applicazione, per la fattispecie esaminata, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 16/9/96, n. 564, si fa presente che i periodi richiamati dalla citata norma, che possono formare oggetto di riscatto, se privi della copertura assicurativa, sono quelli finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia stato anche conseguito.

Come specificato nella circolare Inpdap n. 9 del 14/2/97, l'esatta individuazione dei corsi di formazione professionali, i periodi di studio o di ricerca, nonché le varie tipologie di ingresso nel mercato del lavoro, ammessi a riscatto in base al citato art. 6 del D.L.vo n. 564/96, avverrà con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

A tutt'oggi tale decreto non risulta ancora emanato.

IL DIRIGENTE
(Dott. Enrico Nardi)